



## *Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E ACQUISTI

DIVISIONE II

Spett.le **Rivista Italiana Petrolio SRL**

VIA AVENTINA, n. 19

00153 – Roma (RM)

Pec : [rivistaitalianapetrolio@pec.it](mailto:rivistaitalianapetrolio@pec.it)

**OGGETTO:** Ordine diretto ad esecuzione immediata del servizio di abbonamento annuale alla rivista on-line denominata “Staffetta Quoti-diana” per le esigenze funzionali ed istituzionali degli Uffici del Ministero ai sensi del d.lgs. 50/2016. CIG: ZDE39918CD

In relazione alle esigenze funzionali ed istituzionali degli Uffici di questo Ministro e con riferimento al preventivo del 23/11/2022 allegato alla presente, si richiede l’attivazione di n. 4 (quattro) abbonamenti annuali associati alle seguenti utenze:

Andrea Maria Felici	<a href="mailto:felici.andreamaria@mase.gov.it">felici.andreamaria@mase.gov.it</a>
Valeria Amendola	<a href="mailto:amendola.valeria@mase.gov.it">amendola.valeria@mase.gov.it</a>
Barbara Clementi	<a href="mailto:clementi.barbara@mase.gov.it">clementi.barbara@mase.gov.it</a>
Guido Di Napoli	<a href="mailto:dinapoli.guido@mase.gov.it">dinapoli.guido@mase.gov.it</a>

Al fine di consentire i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, ex art 80 d. lgs. 50/2016, si chiede a Codesta Società di compilare e restituire firmati i seguenti documenti: DUVRI; patto di integrità; dichiarazione ex art 2359 del C.C.; pantouflage; dichiarazione codice di comportamento; tracciabilità dei flussi.

### **MODALITA’ DI CONSEGNA**

Le credenziali con le istruzioni per l’accesso dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo [RUA@pec.mite.gov.it](mailto:RUA@pec.mite.gov.it).

### **TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni

pubbliche ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi dal 209 al 214 – Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013

Ciò premesso, si comunica il Codice Univoco Ufficio per la successiva fatturazione che dovrà avere l'intestazione sotto riportata:

**Codice Univoco Ufficio: PFZFD0**

**Intestazione:**

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**

**Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 ROMA**

**C.F. n. 97047140583**

**CIG : ZDE39918CD**

## **FATTURAZIONE**

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 244/2007, art. 1 commi dal 209 al 214 - Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

Si comunica il Codice Univoco Ufficio per la successiva fatturazione che dovrà avere l'intestazione sotto riportata:

S'informa che ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche, emesse verso le PA, devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, e devono riportate le coordinate bancarie (codice IBAN) su cui poggiare i pagamenti.

I pagamenti saranno effettuati, da parte di quest'Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, con accredito presso le coordinate bancarie che codesta Società dovrà indicare e previa attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici competenti di questo Ministero.

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società sarà effettuato solo previa verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori (D.U.R.C.) e, a seguito della ricezione del visto di approvazione da parte di Equitalia per pagamenti di importi superiori a € 5.000,00.

## **TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. La società provvederà a trasmettere la dichiarazione di tracciabilità debitamente compilata e sottoscritta, congiuntamente ad un documento di identità (vedi all.1)

## **DIVIETO DI CESSIONE DELLE PRESTAZIONI DI FORNITURA**

È fatto assoluto divieto a codesta Società di cedere, a qualsiasi titolo, la presente prestazione di fornitura a pena di nullità della cessione stessa. In caso d'inadempimento da parte della Società

degli obblighi di cui al precedente comma, il Ministero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente rapporto contrattuale.

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La Società si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano anche nel caso in cui la Società non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità contrattuale.

### **BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

La Società assume ogni responsabilità conseguente all'eventuale uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Ministero è tenuto ad informare prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Ministero quest'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'eventuale ordine, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

La Società manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengano portati a sua conoscenza, in relazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto e che sono stati formalmente dichiarati riservati all'Amministrazione.

La Società sarà tenuta ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usate dalla stessa nei confronti dei propri dati riservati di natura simile.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Corrispondentemente l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Società che fossero portate a sua conoscenza nonché i dati tecnici forniti dalla Società stessa. L'Amministrazione manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque, non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui al presente contratto. Per le finalità di cui al Provvedimento dell'Autorità garante per il trattamento dei dati personali del 27 novembre 2008, recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008) e ss.mm.ii., la Società sarà tenuta a comunicare a questa Amministrazione gli estremi identificativi delle persone eventualmente individuate come amministratori di sistema utilizzate presso la stazione appaltante in esecuzione del contratto, dando atto dell'avvenuta preventiva valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità della stesse figure professionali individuate ed evidenziando analiticamente i relativi ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione designato.

### **PENALITÀ E RISOLUZIONE**

In caso d'inadempimento degli obblighi, l'eventuale ordinativo di fornitura si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente le indicazioni delle inadempienze riscontrate comunicate con lettera raccomandata alla Società, sia rimasta senza effetto entro trenta giorni, salvo il diritto del Ministero di promuovere le azioni volte ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

### **CONSENSO AL TRATTAMENTO**

La Società dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di questo Ministero, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le finalità connesse all'esecuzione del presente ordinativo.

### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Società si impegna, con alla sottoscrizione dell'ordine, al pieno rispetto da parte del proprio personale impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Ministero ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'eventuale ordine.

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Roma.

***Dott. Antonio Bonacci***

***La presente lettera d'ordine è stata sottoscritta con firma olografa ed è stata protocollata nel Registro ufficiale Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con prot. n. 7577 del 19.01.2023.  
La presente pubblicazione viene effettuata in modalità che garantisce il formato aperto del contenuto.***